



REGIONE CAMPANIA CITTA' DI ERCOLANO PROVINCIA DI NAPOLI

Area Strategica Ecologia Tutela
dell'Ambiente e del Territorio

Assegnazione di risorse ai Comuni per la riduzione della produzione dei rifiuti e
l'incremento della raccolta differenziata ex DGRC n.758/2011 - Decreto
dirigenziale R.C. AGC 21 - Settore 02 n. 33 del 30.12.2011

Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla
rete dell'acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di
acqua imbottigliata

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato
PE - CSA

Oggetto
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Data
Febbraio 2016

Scala

Progetto

Silvio Ammirati architetto

via Croce dei Monti 14
80056 Ercolano

Consulenti

arch. Laura Romano
dott.ssa Claudia D'avino

RUP

arch. Olimpio Di Martino

Sindaco

avv. Ciro Buonajuto



CAPITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 — Oggetto dell'appalto

Il Comune di Ercolano, al fine di valorizzare ulteriormente l'acqua potabile in arrivo dall'acquedotto pubblico e in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l'acquisto di acqua, intende promuovere l'installazione di erogatori pubblici di acqua proveniente dall'acquedotto, refrigerata, in forma liscia e gasata.

Il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "concessionario") deve pertanto fornire, installare e gestire, a propria cura e spesa, quattro punti per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall'acquedotto. Le quattro "case dell'acqua" dovranno essere installate nelle aree previste nel progetto esecutivo (piazzale stazione, piazza Pugliano. Via Doglie e via San Vito) concesse dal Comune in comodato d'uso gratuito.

L'ammontare è di €. 116.105,00 così distinto:

Installazione di n° 4 distributori bifacciali "Casa dell'acqua"				
a)	Importo Lavori (importo soggetto a ribasso)			
	n° 4 distributori (compreso opere edili)	€	90 043,80	
b)	Oneri Sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	€	1 361,20	
c)	Piano di comunicazione (importo soggetto a ribasso)	€	24 700,00	
d)	Totale a base d'Appalto		€	116 105,00
	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:			
e)	allacciamenti ai pubblici servizi	€	3 000,00	
f)	imprevisti	€	965,14	
g)	Spese Tecniche			
	Spese tecniche relative: alla Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione lavori e contabilità, collaudo tecnico amministrativo, Comprensive di C.N.P.A.I.A.	€	10 487,62	
h)	incentivo 2% di d)	€	2 322,10	
	Totale Somme a disposizione		€	16 774,86

i)	Spese generali (pubblicità, gare, ecc.)	€ 500,00	
l)	I.V.A. su lavori e spese tecniche		
	I.V.A. del 10% su a)+b)	€ 9 140,50	
	I.V.A. del 22% su c)+g)	€ 7 741,28	
	Totale I.V.A.	€ 16 881,78	
	TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 150 261,64

Articolo 2 — Localizzazione delle strutture

Le aree identificate per installare gli impianti, sono le seguenti, su ciascuna delle quali può essere realizzata una sola casa dell'acqua:

1)	Piazzale Stazione
2)	Piazza Pugliano
3)	Via Doglie
4)	Via San Vito

Il concessionario, in sede di offerta, deve indicare, le caratteristiche tecniche della fornitura, meglio indicate nella relazione tecnica di progetto, le modalità di installazione e i termini di concessione.

L'esatta posizione degli impianti di erogazione sarà concordata con l'amministrazione comunale prima della concessione dell'area, al fine di evitare eventuali interferenze o possibili pericoli per l'incolumità pubblica.

Articolo 3 — Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio del servizio.

Alla scadenza della concessione il concessionario si impegna a consegnare gli impianti in perfetto stato di conservazione e manutenzione.

Art. 4 - Esecuzione dei lavori e tempistiche di realizzazione

Il tempo previsto, a base di gara, per la realizzazione dei lavori è pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna lavori.

La realizzazione degli impianti e il loro avviamento dovrà essere garantito dal cronoprogramma presentato in sede di offerta.

Una volta realizzato l'impianto, l'appaltatore dovrà fornire:

- a) un certificato di regolare esecuzione

- b) la dichiarazione di consegna, collaudo e messa in funzione dell'impianto
- c) un certificato di conformità e regola d'arte dell'impianto elettrico.

Il collaudo delle case dell'acqua dovrà essere effettuato in presenza della D.L. e del R.U.P., che verificherà la funzionalità dell'impianto secondo le specifiche previste dal presente capitolato e provvederà alla verifica di conformità dell'acqua erogata, come da D.Lgs. n. 31/2001.

L'esito positivo del collaudo determinerà l'avvio della funzionalità dell'impianto.

Qualora gli impianti fossero contestati o rifiutati al collaudo provvisorio o definitivo, perché non conformi all'offerta o per altre anomalie, difetti di funzionamento ecc., dovranno essere ritirati per le sostituzioni o quanto altro si rendesse necessario a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria, applicando per questo la stessa penale giornaliera prevista dall'art.8, salva ed impregiudicata, in relazione alla gravità delle anomalie accertate, ogni valutazione della Stazione appaltante in ordine alla risoluzione del contratto.

Caratteristiche tecniche di base

L'impianto dovrà essere dotato di sistemi di pagamento a monete/banconote e sistemi ricaricabili come tessere o chiavette.

I punti di erogazione (ugelli) dovranno essere in acciaio inox AISI 316 ed essere tali da evitare il contatto diretto con bottiglie e altri contenitori e tali da permettere una facile pulizia e sanificazione. Gli ugelli dovranno inoltre essere dotati di dispositivi di protezione batterica (tipo UV) e dovrà esserne prevista la sostituzione periodica.

I punti di erogazione dovranno essere dotati di ampia superficie di appoggio per i recipienti che non permettano però il ristagno di acqua e consentano la pulizia periodica.

L'erogazione dell'acqua dovrà essere predosata: il comando di attivazione deve essere strutturato con caratteristiche antivandaliche e dovrà permettere l'erogazione della quantità prestabilita di acqua in funzione dell'importo richiesto dall'utente con la possibilità di stabilire un valore massimo dei litri erogati e la possibilità di interrompere l'erogazione per la sostituzione del contenitore.

L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di regolazione della temperatura che preservi le apparecchiature sia dalle temperature invernali (congelamenti) che da quelle estive (malfunzionamenti dovuti a surriscaldamento).

Le strutture dovranno essere opportunamente coibentate, disporre della adeguata ventilazione dei locali tecnici e dovranno essere progettate per supportare eventuali carichi. Le case dell'acqua non dovranno emettere verso l'esterno rumori oltre i limiti di legge vigenti. Dovranno essere dotate di tettoia che ripari gli utenti dalla pioggia durante il

prelievo dell'acqua.

Le case dell'acqua dovranno essere costruite nel rispetto della normativa volta ad eliminare ogni tipo di barriera architettonica che renda disagiata il loro utilizzo da parte di persone disabili.

L'installazione dovrà prevedere anche la realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti, curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. Al termine della stessa dovrà essere consegnato certificato di regolare collaudo dell'apparecchiatura prima della sua messa in funzione.

Dovranno essere previsti punti di controllo per prelievi ASL prima e dopo il trattamento, in conformità al D.M. 25/2012.

Le case dovranno essere dotate di contatori volumetrici che registrino la quantità di acqua erogata e sistemi di controllo della temperatura, nonché della pressione della CO2 anche ai fini di sicurezza.

MANUALE D'USO: l'appaltatore dovrà predisporre un manuale d'uso delle apparecchiature installate.

MANUALE DI AUTOCONTROLLO: l'appaltatore dovrà predisporre un manuale di autocontrollo che preveda la manutenzione, la pulizia, la disinfezione periodica e la sostituzione programmata di parti soggette ad usura ecc.. Dovranno essere indicate tipologie di detergenti e disinfettanti idonei ai materiali utilizzati, con eventuali schede di sicurezza.

Predisposizione di una proposta di REGOLAMENTO da divulgare e affiggere presso le case che preveda indicazioni su orari, tipologia acqua disponibile, costi, norme di prelievo, numero verde, consigli sui contenitori e la conservazione dell'acqua, ecc.)

L'appaltatore dovrà rendere disponibili i certificati di garanzia per l'impianto di distribuzione (minimo 2 anni) e per la struttura architettonica (minimo 10 anni).

Articolo 5 — Oneri a carico del concessionario

Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

- a) Fornire, installare, mettere in esercizio e mantenere efficienti i punti di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l'idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore

- vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata;
- b) Le "case dell'acqua" non dovranno comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Le strutture dovranno essere idoneamente coibentate, dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno.
 - c) Provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura, linea per trasmissione dati, etc.), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. A tal fine si comunica, dai dati a disposizione, che le reti interessate sono localizzate nelle vicinanze dei punti previsti per la realizzazione delle "case dell'acqua", a una distanza non superiore a metri 50;
 - d) Provvedere, a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la installazione delle case dell'acqua, la gestione degli impianti e la distribuzione e vendita dell'acqua;
 - e) Rispettare un orario di apertura delle case dell'acqua, per tutti i giorni dell'anno, garantendo almeno 14 ore di funzionamento al giorno;
 - f) Provvedere, se dovuto, al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti;
 - g) Il concessionario potrà usare le pareti libere delle strutture realizzate come spazi pubblicitari da gestire in proprio, per un massimo di 2 mq a struttura. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario;
 - h) assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua erogata;
 - i) effettuare, a propria cura e spese, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, per la successiva pubblicazione sul sito Internet, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, su ogni struttura installata, in appositi pannelli;

- j) realizzare un progetto di comunicazione per la promozione del progetto mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione dell'utenza (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, tessere magnetiche a scalare, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli, etc);
- k) adottare un prezzo di vendita dell'acqua — liscia o gasata — non superiore a **€ 0,05** per litro, prezzo che dovrà restare invariato per tutti gli anni previsti dalla concessione.
- l) garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 36 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 ore, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
- m) fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti;
- n) riconsegnare al Comune le strutture oggetto della concessione, allo scadere dell'appalto, in buono stato di conservazione e di manutenzione e perfettamente funzionanti;

Il concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”, dalla direttiva 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione” e dal D.M. 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.

Articolo 6 — Aggio a favore del Comune.

Al Comune di Ercolano, per l'affidamento in concessione delle case d'acqua dovrà essere corrisposto un aggio minimo annuo pari ad €. 6.000,00 (euro seimila).

Tale importo sarà posto a base di gara con offerta in aumento.

L'aggio determinato in sede di offerta sarà versato a scadenza del primo semestre di concessione e così per gli anni successivi.

Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune di Ercolano.

L'appaltatore è esentato dalla tassa di occupazione del suolo pubblico in quanto si ritiene assorbita con l'aggio annuo versato.

Art. 7 - Pagamenti

I pagamenti dei lavori saranno effettuati con rate di acconto ogni qualvolta l'impresa appaltatrice abbia eseguito lavori per un importo complessivo di €. 30.000,00 al netto del ribasso. Tali pagamenti sono subordinati al trasferimento da parte della Città Metropolitana di Napoli del finanziamento concesso. Non sono quindi da considerarsi interessi moratori quelli relativi al tempo intercorrente tra l'invio alla Città Metropolitana di Napoli della domanda di erogazione del finanziamento e la ricezione del relativo accredito a favore dell'Ente (così come accettato dall'impresa nella dichiarazione prodotta in sede di gara).

I pagamenti saranno effettuati tramite la tesoreria del Comune, mediante mandati di pagamento a quietanza del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, con l'indicazione del numero di CIG. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede dell'affidatario.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Art. 8 - Oneri di sicurezza

Gli oneri di sicurezza sono totalmente a carico dell'appaltatore che dovrà garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 durante il lavoro.

Per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e protezione dipendenti dalla posa in opera dei manufatti, che potranno essere definiti anche in relazione alle ubicazioni che verranno individuate, si richiede alla Ditta di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un P.O.S. da consegnare alla Stazione Appaltante. In tale sede si potranno definire eventuali "costi della sicurezza" derivanti da interferenze connesse allo specifico luogo di posa (ad es. necessità di segregazione/protezione aree di lavoro, di adozione di particolari apprestamenti di cantiere, posa di segnaletica stradale). Tali costi, a carico della Stazione Appaltante.

Art. 9 - Norme di riferimento

L'appaltatore dovrà provvedere alla certificazione che gli apparecchi utilizzati siano rispondenti ai requisiti essenziali previste dalle normative europee e dalla normativa

nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE “direttiva di compatibilità elettromagnetica”, dalla direttiva 2006/95/CE “direttiva di bassa tensione” e dal DM 174/04 “regolamento concernente i materiali gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Art. 10 - Subappalto

Alla presente fornitura si applica la disciplina prevista dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' comunque vietato cedere ad altri l'esecuzione di tutto o di parte della fornitura oggetto del contratto, senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante.

Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto ad aggirare tale divieto, autorizzano la stazione appaltante a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

Art. - 11 Garanzia dell'impianto

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire contro i difetti di fabbricazione e di funzionamento per un periodo minimo di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di consegna. Tale garanzia dovrà essere globale, includente cioè tutte le parti costituenti la struttura e l'impianto, anche quelle di costruzione non propria.

Nel periodo di garanzia il venditore dovrà garantire la sostituzione a proprie cura e spesa e senza alcun onere diretto o riflesso per la Stazione appaltante, tutte le parti o i complessi che con l'uso presentassero difetti, rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali inibente il regolare funzionamento, entro un termine di cinque giorni dalla data di segnalazione dell'inconveniente.

Articolo 12 — Domicilio e responsabilità

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

La ditta deve eleggere domicilio in Ercolano, presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

Articolo 13 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Articolo 14 — Obblighi a carico del concessionario

Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso della ditta medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

Articolo 15 — Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria della concessione deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016.

Detta garanzia deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n.123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

CAPITOLO III CONTROLLI

Articolo 16 — Vigilanza e controlli

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la civica amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

CAPITOLO IV

RAPPORTI FRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 17 — Penalità

In caso di ritardo sulle tempistiche d'installazione previste in sede di offerta il Comune di Ercolano applicherà una penale di € 150,00 per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo con facoltà di risoluzione contrattuale al raggiungimento della penalità complessiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate nella seguente misura:

- riscontrata inadempienza nel servizio di manutenzione ordinaria di sostituzione dei filtri o di sostituzione o ricarica delle bombole di anidride carbonica, per incuria e per intempestivo intervento manutentivo: **€ 500,00**; tale penale viene ripetuta per ogni violazione.
- mancata compilazione del registro di manutenzione: **€ 500,00**; tale penale viene ripetuta per ogni violazione.
- mancata esecuzione dell'analisi della qualità dell'acqua: **€ 1.000,00**; tale penale viene ripetuta per ogni violazione.
- per ogni ora di ritardo per l'intervento in loco per risolvere qualsiasi problematica riguardante il non e/o mal funzionamento dell'impianto rispetto a quanto offerto in sede di gara **€ 15,00**; tale penale viene ripetuta per ogni violazione.

L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, dal deposito cauzionale.

Articolo 18 — Responsabilità

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso

l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette alla concessione, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame, tenendo sollevato il Comune di Ercolano da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta ovvero ancora per blocchi di cantiere.

Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

Articolo 19 — Cautele

Quando si eseguono operazioni di realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature il concessionario deve predisporre le cautele necessarie e osservare le norme vigenti in materia in modo da non arrecare soggezioni alle attività esistenti, all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale o alla circolazione stradale, né causare incidenti o danni. In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni, trivellazioni o operazioni similari, il concessionario dovrà provvedere alla ricerca e alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, telefoni di stato, fibre ottiche, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di flussi di gas o liquidi in genere, e adottare modalità atte a evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e funzionalità di detti impianti, per il tempo delle prestazioni, resta a carico del concessionario con i relativi oneri, come anche gli interventi per il ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie.

Per la gestione, il controllo, la conduzione e l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte rimane esclusivamente responsabile solo il concessionario che provvederà anche a sorvegliare, assistere e dirigere i lavori e a eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal presente bando e relativi allegati, con personale idoneo e abilitato.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.

Articolo 20 — Assicurazione

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- l'estensione ai danni derivanti al Comune di Ercolano o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute;
- l'individuazione del Comune di Ercolano, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per danni ad ogni prestatore.

La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione.

Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall'assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 21 — Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi

ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

CAPITOLO V

PERSONALE

Articolo 22 — Personale

Il concessionario deve assicurare il servizio con proprio personale.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

Qualsiasi oggetto ritrovato dovrà essere consegnato al responsabile comunale.

Articolo 23 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali, assistenziali ed assicurative obbligatorie per legge

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di stipulazione del contratto di appalto, per il livello e nella località di Ercolano, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui questa non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, accertata dall'ente appaltante o segnalata

dal competente Ispettorato dei lavoro e/o dagli istituti competenti, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare un prelievo, nel limite massimo del 20%, dalla cauzione definitiva, previa diffida alla ditta appaltatrice a corrispondere, entro un breve termine, quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dal concessionario stesso alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa.

La somma trattenuta sarà restituita solo quando l'ente previdenziale o assistenziale creditore avrà comunicato l'ottemperanza del concessionario alle disposizioni di legge.

Tenuto conto della gravità delle inadempienze il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 24 — Norme per la gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale del concessionario, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO VI

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

Articolo 25 — Spese contrattuali

Le spese di contratto — che sotto forma di atto pubblico amministrativo verrà rogato dal Segretario generale del Comune di Ercolano — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 26 — Novazione soggettiva

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Articolo 27 — Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 6 mesi rispetto ai tempi previsti dall'articolo 4 del presente capitolato e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case dell'acqua;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri previsti dalle vigenti norme in materia.

Articolo 28 — Recesso

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Articolo 29 — Fallimento, successione e cessione di azienda

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, 10 n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Articolo 30 — Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Articolo 31 — Varianti

Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 32 — Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Napoli.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

CAPITOLO VII NORME FINALI

Articolo 33 — Riservatezza dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.

«Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
 - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
 - l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
 - i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
 - i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
 - titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco.
- Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Articolo 34 — Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a

garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Il concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 35 - Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1, del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., si informa che:

la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara,

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste,

la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto,

i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- a) il personale dell'Ente implicato nel procedimento;
- b) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
- c) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
- d) altri soggetti della pubblica amministrazione.

Articolo 36 – Disposizioni finali e rinvio a norme generali

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs 163/2006, non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea per questa Amministrazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140, del D.Lgs 163/2006, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di appalto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato trovano integrale applicazione le norme previste dal D. Lgs 163/2006, e nelle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 37 — Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 273 e 274 del Regolamento, è l'arch. Olimpio Di Martino - Tel. 0817881220 – Fax 0817881221 e-mail: olimpio.dimartino@comune.ercolano.na.it.

Articolo 38 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.



Il progettista

arch. Silvio Ammirati

